

STATUTO

MOBY DICK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAVINA IN PUGLIA BA VIA G.
UNGARETTI 4

Numero REA: BA - 611760

Codice fiscale: 01451560625

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

PATTI DISCIPLINANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"MOBY DICK Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "MOBY DICK Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 cod. civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizioni presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazioni dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Gravina in Puglia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione e alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod. civ., di sedi secondarie, munite e/o non rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisioni de soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assi-

Rep. n. 640

Racc. n. 546

All. A

curare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro o speculazione, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali. Tali attività si estrinsecheranno attraverso:

- assistenza ed ogni altra forma d'intervento psico-socioriabilitativa in favore di minori, portatori di handicap e disadattati psico-sociali di qualunque età;
- assistenza agli anziani/disabili residenziale e a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età e gestione di centri diurni;
- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per gli anziani, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in genere;
- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;
- servizi di sostegno alla famiglia per il recupero della dispersione scolastica e per il sostegno scolastico primario e secondario; orientamento scolastico, mestieri e formazione professionale; home-maker;
- prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia (lavoro di baby sitter e quant'altro occorrente);
- assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap e minori;
- gestione di attività di accompagnamento minori, anziani e portatori di handicap su scuolabus, pullman o altri mezzi di trasporto attrezzati;
- predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche, anche ai fini dell'inserimento lavorativo;
- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche in soggetti non vedenti ed audiolesi e disagiati in genere;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;
- la gestione di centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;
- prestazioni dei servizi quali telesoccorso, teleassistenza e telemedicina;

- attività paramediche che non siano specificamente riversate alle categorie competenti;
- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti generalmente emarginati o marginalizzati;
- attività e servizi di riabilitazione per anziani, disabili e minori;
- gestione di centri termali e attività connesse per anziani;
- gestione di ambulatori poli specialistici di medicina leggera;
- gestione di piscine per attività riabilitative in acqua;
- gestione di colonie marine;
- attività sanitarie, sociali e assistenziali a carattere domiciliare per il sostegno di persone in difficoltà;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;
- assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; assistenza interna ed esterna agli istituti di pena per soggetti in stato di detenzione o agli arresti domiciliari;
- attività di accoglienza e gestione di centri per l'integrazione di immigrati e comunità nomadi;
- sportelli di integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- gestione di centri socio-educativi di promozione delle attività sportive dilettantistiche a favore degli anziani, dei minori, ed in particolare dei minori a rischio di gravi fenomeni sociali, quali la dispersione scolastica ed il disagio giovanile, e comunque atti a prevenire forme di disagio e/o devianze;
- animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso la organizzazione e la gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali e gestione di laboratori di tecniche espressive e artigianali;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- incontri, dibattiti, corsi di studio, convegni, stages, produzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione della persona umana;
 - gestione di laboratori di tecniche espressive ed artigianali;
 - corsi di specializzazione, attività di formazione per operatori sociali e culturali, consulenza ed orientamento dei giovani, accompagnamento alla creazione di impresa;
 - ricerca, consulenza, progettazione ed indagini statistiche destinate a servizi socio-sanitari e a cittadini in genere;
 - progettazione sociale per enti pubblici e privati;
 - gestione di corsi di formazione professionale senza scopo di lucro;
 - servizio di segretariato sociale;
 - servizio di sportello sociale o d'informazione sociale;
 - servizio di pronto intervento sociale;
 - servizio sociale professionale;
 - servizio di tutor;
 - servizi di integrazione scolastica ai disabili;
 - servizi di mediazione familiare;
 - affido minori;
 - affido adulti;
 - affido anziani;
 - servizio civile degli anziani;
 - servizi di contrasto della povertà e della devianza;
 - centri antiviolenza;
- Servizi per minori:
- gestione di strutture socio educative e socio sanitarie di qualsiasi tipo;
 - gestione comunità familiari;
 - gestione comunità educativa;
 - gestione comunità di pronta accoglienza;
 - gestione comunità alloggio;
 - gestione gruppo appartamento;
 - gestione centri socio - educativi diurni;
 - gestione asilo-nido o nido d'infanzia, scuole materne e sezioni primavera;
 - gestione ludoteche;
 - gestione centro ludico di prima infanzia;
 - gestione comunità familiari e casa famiglia;
 - gestione centro aperto polivalente per minori;
 - gestione centro ascolto per le famiglie.
- Servizi per anziani:
- gestione comunità alloggio;
 - gestione gruppo appartamento;
 - gestione casa alloggio;
 - gestione casa di riposo;
 - gestione residenza sociosanitaria assistenziale;
 - gestione residenza sociale assistenziale;
 - gestione centro diurno;

- gestione centro sociale;
- gestione centro aperto polivalente.

Servizi per persone con problematiche psico-sociali:

- gestione casa famiglia o casa per la vita;
- gestione comunità alloggio per ex-tossicodipendenti;
- gestione gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti.

Servizi per adulti con problematiche sociali:

- gestione comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico;
- gestione gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
- gestione alloggio sociale;
- gestione centro di pronta accoglienza;
- gestione centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale;
- gestione centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale;
- gestione casa rifugio per donne vittime di violenza;
- gestione casa rifugio per donne vittime di tratta;
- gestione comunità terapeutiche e centri diurni per recupero della tossicodipendenza ed altre problematiche correlate.

Servizi per diversamente abili:

- gestione comunità alloggio;
- gestione gruppo appartamento;
- gestione comunità socio - riabilitativa;
- gestione residenza sociosanitaria assistenziale;
- gestione residenza sociale assistenziale;
- gestione centro diurno socio-educativo e riabilitativo;
- gestione centro sociale;
- gestione centro aperto polivalente;
- gestione "dopo di noi".

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo com-

presa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in materia delle cosiddette attività protette.

Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società potrà avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio dell'attività protetta.

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

La società si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la cooperativa potrà aderire ad altri organismi societari che si propongono iniziative di attività mutualistiche nei settori in cui opera la cooperativa.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 del c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

È possibile per la società l'acquisizione tra i soci di fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri stabiliti dal C.I.C.R., ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385, ove applicabile.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti per legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazioni dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod. civ.

5.3 Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono diventare soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n.381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.5 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché dell'art. 2548 cod. civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni

mobili e immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum arbitrium, il Consiglio stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, o PEC, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve

essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soli soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.6 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), né superiore al limite massimo fissato dalle legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f1) socio cooperatore prestatore di lavoro;
 - f2) socio cooperatore volontario di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - f3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore

ad euro 1,00 (uno);

5) versamento della tassa di ammissione;

6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché, accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza dei sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti;

d) con le sole somme versate dai soci;

e) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

f) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

g) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

h) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento

aziendale, formato anche dal conferimento dei soci sovventori;

i) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.7 STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto della disciplina prevista in materia di società per azioni, strumenti finanziari, sino ad un ammontare cinquanta volte superiore quello del patrimonio netto, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.

7.2 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società:

- a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministrazione;
- b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;
- c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro tipo disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anticipato, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella ripartizione di eventuali utili distribuibili ai sensi di legge, nonché nel rimborso del capitale sociale.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono, peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod. civ.

7.3 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art. 2447 octies cod. civ., a riunirsi in assemblee speciali, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascuno di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.

7.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinati il funzionamento dell'assemblea straordinaria.

La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le quote sociali, individuate nel successivo art. 8).

ART.8 QUOTE SOCIALI

8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod. civ..

ART.9 RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;

f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod. civ.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10 MORTE DEL SOCIO

10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 11).

10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite, in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzio-

ne del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essi posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazioni giurate di un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art. 1349, primo comma, cod. civ..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART.12 ESCLUSIONE

12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ed imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt. 2286, 228, primo comma, e 2531 cod. civ..

12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. En-

tro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza della normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria;

a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;

d) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedono entro un termine superiore ai sensi dell'art. 2364 cod. civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART. 16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordi-

naria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART. 17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari, in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando l'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riu-

nione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di interventi verificatosi nel corso delle adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.19 DIRITTO DI VOTO

19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 2539, ultimo comma, cod. civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e

dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;
- b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 16), lettera a) e b), e comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di com-

potenza dei singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, cod. civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art. 9). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art. 2540 cod. civ., nonché eventuali assemblee speciali tra possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art 2541 cod. civ.. La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.23 AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in tutti i suoi poteri nei casi di sua assenza od impedimento.

Gli amministratori durano in carica per un periodo pari a tre esercizi sociali e scadono alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

ART.24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi

del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c. c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assen-

za od impedimento del presidente.

Nei confronti di terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinanti dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

27.2 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori, agli Amministratori Delegati e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

27.3 L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ART.28 CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART.29 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15), possono nominare il collegio sindacale ovvero munirsi di un revisore cui viene affidato il controllo contabile. La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod. civ..

Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

Nell'ipotesi di designazione del collegio sindacale ovvero di una revisore ad esso viene attribuito il controllo contabile della società.

ART.30 FUNZIONI

30.1 Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 cod. civ.; esso è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

30.2 I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art. 2397 cod. civ..

30.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

30.4 Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

30.5 Qualora sia nominato, e laddove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.6 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.

ART.31 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod. civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 cod. civ..

ART.32 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.33 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

33.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporsi a discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ..

ART.34 UTILI

34.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

34.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.35 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art. 2514 cod. civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.36 RISTORNI

36.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

36.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

36.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

36.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

36.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.37 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

37.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la

modifica dei presenti patti sociali.

37.3 Nel caso di deliberazioni dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod. civ..

37.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

37.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

37.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.38 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vinco-

lante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

38.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

38.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art. 9).

ART.39 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nel libro V, Capo I, Titolo VI, del cod. civ..

ART.40 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Firmato:Elisa Pisicoli - Arbia Giovanni - Michele Prezzano - Lorusso Vincenza - Giuseppe Digiesi notaio - v'è impronta del sigillo notarile.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Pratica esente da bollo ai sensi del d.lgs 460/1997 e D Lgs 117/2017.
Martina Franca, lì 16 ottobre 2020